

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso n. 264/2021 del registro ricorsi avanti al TAR Lombardia – Milano – Sez. IV. - Adempimento dell’ordinanza collegiale n. 589/2021 TAR Lombardia – Milano Sez. QUARTA, pubblicata il 4.03.2021 che ha disposto la notifica mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell’intimata amministrazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento; degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi del ricorso.

* * *

SUNTO DEL RICORSO

Con il ricorso sopra indicato notificato il 18.01.2021, la ricorrente Sig.ra **BALDO ESTER** (C.F.: **BLDSTR41B42Z216C**) nata il 02/02/1941 in Alaminos (FILIPPINE), residente in Milano (MI) alla Via Biraghi, n. 14, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto, conferita su foglio separato – dall’Avv. **Giuseppina Aurillo** del Foro di Avellino (C.F.: RLLGPP75R58A489J), con cui elett.te domicilia in Avellino (AV) alla Via F. Petronelli, n. 10 [il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente numero di fax: 0825.1880144 – ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it]

-Ricorrente-

CONTRO

- 1) **il Comune di Milano** (C.F. **01199250158**), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Milano alla Pizza della Scala n. 2 – 20121, avente domicilio digitale alla pec: protocollo@postacert.comune.milano.it
- 2) la **Regione Lombardia** (C.F.: 80050050154), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Milano (MI), Piazza Città di Lombardia, n. 1, c.a.p. 20124, pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it;

- resistenti –

E NEI CONFRONTI

di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione per l’assegnazione delle unità abitative di proprietà del

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

Comune di Milano, così come previsto dall'Avviso 880 – PIANO 2019 e che risultano inseriti nella graduatoria ERP oggetto del contendere per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi del R.R. 4/2017 (CONTROINTERESSATI) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti delle procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria

- **controinteressati**

Nel ricorso di cui trattasi si chiedeva l'annullamento, previa ogni idonea cautelare collegiale e previa sospensione dei seguenti atti: a) **del provvedimento di esclusione P.G. 0433407/2020 emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, in data 02.11.2020, a firma del Direttore di Area Renzo VALTORTA, notificato in data 20.11.2020** con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato alla richiedente che: *“non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.6.B) dell'Avviso 880, e al punto 11.B) dell'Allegato 1, del cit. R.R. 4/2017 (- 0,5 punti), in quanto dalla documentazione in atti e da verifiche anagrafiche, lei non risulta convivere anagraficamente con altro o più nuclei familiari distinti, aventi un legame di parentela o affinità”*; b – della graduatoria definitiva per ID e della graduatoria definitiva per punteggio ISBAR pubblicate dal Comune di Milano; c – di tutti gli atti istruttori inseriti nel procedimento, se esistenti; d - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, anche non conosciuto e successivo.

* * *

Si premetteva in fatto che:

1. – In data 18 novembre 2019, la Sig.ra Baldo Ester ha presentato domanda di partecipazione, identificata con ID 1652288 – N. Prot. U1.2019.0032136 del 18/11/2019, per l'assegnazione delle unità abitative di proprietà del Comune di Milano, così come previsto dall'Avviso 880 – PIANO 2019.
2. – In data **21.07.2020**, alla richiedente è stato comunicato il conseguimento di un punteggio ISBAR pari a 26,175 con contestuale invito ad integrare la pratica e fornire tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 15 del R.R. n. 4/2017.

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

In data 23.07.2020, in ottemperanza a quanto richiesto, la sig.ra Baldo ha prodotto tutta la documentazione necessaria.

3. – Con successivo **provvedimento prot. 347825 del 16.09.2020, notificato in data 22.09.2020**, il Comune di Milano, esaminata la domanda sopra menzionata, ha comunicato alla richiedente la “cancellazione” della domanda per non avere “*prodotto il certificato o attestato rilasciato dalla competente autorità estera di provenienza e/o cittadinanza, in ordine alla eventuale titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti di godimento, su tutto il territorio nazionale, di beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, tradotto e autenticato nelle forme di legge*”.

4. – Con tempestivo ricorso gerarchico (P.G. 411435/2020) la Sig.ra BALDO ha impugnato il prefato provvedimento, evidenziando all’Ente le problematiche connesse alla traduzione del certificato rilasciato dalla Repubblica delle Filippine a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed ha esibito, nel contempo, la copia della certificazione, in lingua inglese, **attestante l’assenza di qualsivoglia proprietà registrata a suo nome**.

In aggiunta, ha precisato che il TAR Lombardia, con la sentenza del 26 luglio 2020, aveva dichiarato **illegittima** la richiesta di tale certificazione ai cittadini stranieri, ritenendola altamente discriminatoria.

5. – Con **comunicazione P.G. 419851/2020 del 26.10.2020**, il Comune di Milano, esaminato il ricorso proposto dalla sig.ra Baldo e le motivazione addotte, in uno alla documentazione allegata, ha disposto la “**riapertura dell’istruttoria della domanda** in oggetto al fine di approfondire la permanenza dei requisiti per l’accesso ai SAP e delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate in sede di domanda”.

6. – Del tutto inaspettatamente, però, il Comune di Milano, **omettendo qualsiasi attività istruttoria**, ha comunicato alla ricorrente, con il **provvedimento che qui si impugna (P.G. 0433407/2020 del 02.11.2020 – notificato il 20.11.2020)**, la mancata sussistenza della “[...] *condizione abitativa di cui al punto 11.6.B) dell’Avviso 880, e al punto 11.B) dell’Allegato 1, del cit. R.R. 4/2017 (- 0,5 punti), in quanto dalla documentazione in atti e da verifiche anagrafiche, **lei non risulta convivere anagraficamente con altro o più nuclei familiari distinti, aventi un legame di parentela o affinità**”.*

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

7. – Il Comune di Milano ha completamente omissis il preannunciato approfondimento volto a verificare la sussistenza delle “*condizioni familiari, abitative ed economiche*” della richiedente ed ha emesso il provvedimento impugnato senza svolgere la benché minima attività istruttoria. Ed infatti, dalla documentazione prodotta emerge *ictu oculi* **la convivenza anagrafica della sig.ra Baldo con altro nucleo familiare avente legame di parentela**, e dunque la sussistenza dei requisiti necessari per l’assegnazione dell’unità abitativa richiesta.

8. – Da quanto esposto, risulta incontestabile che il provvedimento è del tutto illegittimo oltre che lesivo del legittimo interesse della ricorrente, in quanto l’esclusione della stessa dalla graduatoria, *da un lato*, pregiudica il suo diritto a concorrere all’assegnazione di un alloggio e, *dall’altro*, nelle more la espone al pregiudizio grave e irreparabile di vedere assegnati ad altri gli alloggi, pur possedendo i requisiti di cui all’Avviso 800 – Piano 2019.

* * *

Tanto premesso, gli atti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione degli artt. 1, comma 1, e 10 bis l. 241/1990 -Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - Travisamento, manifesta illogicità ed irrazionalità – Arbitrarietà.

Il Comune di Milano non ha effettuato alcuna preventiva “*verifica anagrafica*” sulla posizione della richiedente, dalla quale avrebbe potuto rilevare *ictu oculi* la sussistenza delle condizioni contestate, ovvero **la convivenza anagrafica della sig.ra Baldo con altro nucleo familiare avente legame di parentela**.

Ed infatti, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall’Ente resistente, la ricorrente risiede anagraficamente in “*Via Biraghi n. 14*” con altro nucleo familiare ad essa legato da un rapporto di parentela.

È evidente che se il Comune di Milano avesse espletato una idonea istruttoria, avrebbe facilmente “*verificato*” l’esistenza di detti aspetti.

Da qui, il denunciato difetto d’istruttoria, idoneo a comportare un vizio insanabile dell’atto che qui si impugna.

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

Ed infatti, nell'ambito di un'istruttoria completa e correttamente espletata, il Comune resistente, prima di adottare la propria decisione, avrebbe dovuto accertarsi delle effettive condizioni abitative della Baldo, chiedendo all'odierna ricorrente i necessari chiarimenti e le necessarie integrazioni documentali, sia per garantire il contraddittorio procedimentale con l'interessato e la partecipazione di questo al procedimento amministrativo, sia per permettere alla richiedente di presentare memorie e documenti al fine di chiarire la propria posizione e la sussistenza delle condizioni contestate.

Ciò, evidentemente, anche nell'ottica della dovuta **trasparenza**, **buon andamento** e **imparzialità** dell'azione amministrativa, nonché di correttezza e buona fede della Pubblica Amministrazione nei rapporti con l'interessato, di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 241/1990.

Tuttavia, così non è stato e da ciò deriva l'illegittimità dell'iter amministrativo e del conseguente atto amministrativo adottato e che qui si impugna.

Il procedimento amministrativo che ha portato all'emanazione del provvedimento impugnato, risulta inficiato, anche, dalla violazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 che, come noto, **onera l'Autorità amministrativa competente - prima della formale adozione di un provvedimento negativo - a comunicare tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, dando la possibilità di presentare per iscritto osservazioni entro il termine di 10 giorni**. Nulla di tutto questo, però, è avvenuto nel caso di specie, avendo il Comune di Milano assunto il provvedimento impugnato senza svolgere alcuna attività di indagine e senza consentire la partecipazione dell'interessata al procedimento amministrativo, violando macroscopicamente, non solo, il principio del contraddittorio procedimentale, ma anche il diritto di difesa della stessa richiedente. L'atto impugnato è pertanto, anche per tale ragione, del tutto illegittimo e meritevole di integrale annullamento in quanto non solo viola l'espresso onere disposto dall'art. 10 bis della L. 241/1990, ma altresì è il risultato – del tutto immotivato – di un eccesso di potere posto in essere dall'Amministrazione per evidente difetto di un'attività istruttoria che è stata del tutto omessa in quanto preclusiva di elementi decisivi per la corretta valutazione della posizione della Sig.ra Baldo.

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

II – Violazione dell’art. 3 Legge 241/1990 – Difetto di motivazione - Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere (erroneità – sviamento – difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione – arbitrarietà) – Irrazionalità.

Il provvedimento impugnato appare viziato anche sotto il profilo del **difetto motivazionale** con conseguente eccesso di potere da parte del Comune di Milano.

Com’è noto, l’articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990, impone che la motivazione riporti **“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che hanno indotto la pubblica amministrazione ad adottare una determinata decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.**

Questo vuol dire che l’Autorità procedente deve tenere conto, oltre che della normativa di riferimento, anche delle suddette risultanze; in tale sede, in base ai principi degli artt. 7 e ss. della stessa Legge n. 241/1990, vengono acquisiti gli apporti collaborativi forniti dai privati coinvolti nel procedimento, di talché la motivazione assurge ad elemento che suggella il collegamento tra la decisione e l’istruttoria.

Dalla motivazione deve risultare chiaro che il provvedimento finale è quello che meglio compone tutti gli interessi, pubblici e privati, emersi nel corso del procedimento, qualificando il provvedimento quale miglior esito del procedimento stesso. **Deve emergere il collegamento fra presupposti, ragioni giuridiche e risultanze da un lato, e fra presupposti, ragioni giuridiche e decisione dall’altro.**

Nel caso de quo, il principio suesposto è stato completamente disatteso, in quanto l’atto impugnato non indica affatto le ragioni di diritto e di fatto che hanno indotto l’Amministrazione Pubblica ad adottare un simile provvedimento, ma si limita a ribadire che il Comune di Milano, dalla “*documentazione in atti*” e da “*verifiche anagrafiche*”, non avrebbe rilevato la convivenza anagrafica con altro nucleo familiare legato alla ricorrente da un rapporto di parentela o affinità. Appare chiaro che i vaghi richiami operati dal Responsabile del procedimento sono molto lontani da ciò che rappresenta la “*motivazione*” di un atto amministrativo: ossia, l’esatta estrinsecazione dell’iter logico-giuridico percorso da chi ha emanato l’atto per giungere al proprio convincimento, con l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne sono alla base.

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

Tali aspetti non compaiono nel caso in esame, lasciando così trasparire quel difetto di motivazione e di istruttoria che la giurisprudenza ha più volte evidenziato quale elemento idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento (Cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, sentenza n. 8753 del 15.12.2009; T.R.G.A. - Trento, sentenza n. 342 del 17.10.2006). L'attività dell'Amministrazione, pertanto, lungi dall'atteggiarsi a vizio meramente formale, ha, nel caso di specie, pregiudicato dal punto di vista sostanziale gli interessi della ricorrente (come richiesto dalla più accorta giurisprudenza - Cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2615/2018; n. 1269/2018), che si vede costretta ad intraprendere il presente giudizio.

Ne consegue che l'atto impugnato si manifesta, ancora una volta, assolutamente **illegittimo**.

III – Violazione di legge e/o erronea e/o mancata applicazione del punto 11.6.b) dell'avviso 880 piano 2019 del 16/09/2019 e del punto 11.b) dell'allegato 1, del r.r. 4/2017 - Travisamento e/o falsa rappresentazione dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta. Illegittimità derivata.

L'atto impugnato, oltre a presentare gli evidenti vizi di legittimità sopra esposti, **risulta infondato anche nel merito**.

Come annunciato in premessa, le ragioni ostative all'accoglimento della domanda di assegnazione dell'unità abitativa non sono state esplicitate in modo chiaro dall'Ente Comunale, che si è limitato a sostenere che dalla “*documentazione in atti*” e da “*verifiche anagrafiche*” non avrebbe rilevato la convivenza anagrafica della sig.ra Baldo con altro nucleo familiare avente legame di parentela o affinità. Fermo restando che **l'onere di provare l'esistenza delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente** – e dunque l'insussistenza dei requisiti necessari per assegnazione dell'unità abitativa - che legittimano l'adozione di un simile provvedimento, **incombe sulla Pubblica Amministrazione resistente**, e senza voler rinunciare a fornire la prova contraria in ordine all'esistenza di detti requisiti, se e quando le ragioni sottese saranno meglio specificate dall'Ente resistente, sin d'ora la ricorrente ritiene di potersi spingere oltre, sino a dimostrare per tabulas **la sussistenza della condizione di coabitazione di cui al punto 11.6.B) dell'Avviso 880 e al punto 11.B) dell'Allegato 1, del R.R. 4/2017.**

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

Per mero scrupolo difensivo, non essendo stato tale aspetto espressamente indicato nella motivazione del provvedimento, si aggiunge che il punto 11.6.B) dell'Avviso 880 e il punto 11.B) dell'Allegato 1, del R.R. 4/2017, prevedono l'assegnazione di un punteggio per “*coabitazione*” per i richiedenti che “*abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi [...] con altro o più nuclei familiari*”.

È evidente che la precisa determinazione della legge non consente discrezionalità alla Commissione che esamina le domande. Come pure è evidente che la ricorrente possiede i contestati requisiti per il riconoscimento del punteggio per la “*coabitazione*”. Infatti, dagli allegati certificati **di residenza** e di **stato di famiglia** si evince in maniera lampante che la sig.ra Baldo Ester conviva anagraficamente - nel Comune di Milano alla Via Biraghi n. 12 - con il nucleo familiare composto dai sig.ri **Maligalig Ellenoa** (nata il 13.04.1972 in Alaminos - Filippine), **Maligalig Angeles** (nato il 24.11.1969 in Santo Tomas - Filippine), **Maligalig John Mark Steven** (nato il 31.01.2007 in Milano), **ai quali è legata da un rapporto di parentela**. Risultavano pertanto soddisfatte le condizioni (*coabitazione* e *legame di parentela*), richieste dalla prefata normativa legislativa di fonte regionale, per il legittimo subentro della sig.ra BALDO nell'assegnazione dell'alloggio.

Quanto al **primo requisito** (*coabitazione*), si rappresenta, infatti, che la sig.ra Baldo, cittadina di origine Filippine, di età avanzata e in stato di “*disagio economico, familiare ed abitativo*” ha trovato accoglienza e ospitalità dalla famiglia Maligalig.

In realtà, il requisito della *coabitazione* sussiste già per la natura stessa della temporanea accoglienza e ospitalità offerte, oltre a risultare **documentalmente provato dallo stesso certificato di residenza allegato agli atti**.

Per quanto concerne, invece, il **secondo requisito** (rapporto di parentela o affinità), si rappresenta che la sig.ra Baldo è **zia** della sig.ra Maligalig Ellenoa ed è risaputo che tra cugini sussiste un **rapporto di parentela in linea collaterale di quarto grado**, secondo il noto brocardo: “*Tot sunt gradus, quot personae, dempto stipite*”.

Ne consegue che il provvedimento impugnato sia assolutamente **illegittimo** e viziato per aver l'Amministrazione resistente travisato i fatti e le risultanze del procedimento amministrativo poste a fondamento.

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

I sopra descritti vizi travolgono per derivazione il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla “*coabitazione*”, violando macroscopicamente le norme di cui al punto 11.6.B) dell’Avviso 880 e al punto 11.B) dell’Allegato 1, del citato R.R. 4/2017.

Pertanto, il provvedimento del Comune di Milano risulta illegittimo e meritevole di annullamento con ogni conseguente statuizione.

Unitamente al ricorso avente il contenuto sopra sintetizzato, veniva formulata istanza cautelare di seguito trascritta e riassunta.

Istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Per quanto riguarda il *fumus boni juris*, per evidenti ragioni di economia processuale, si rinvia alle argomentazioni svolte nel ricorso da cui si potrà evincere la nullità, l’illegittimità e l’infondatezza dell’atto impugnato. Quanto invece al *periculum in mora*, innegabili sarebbero le ripercussioni che la ricorrente potrebbe subire a causa dell’esclusione dalla graduatoria.

Si osserva che il riposizionamento che il Comune resistente andrà ad effettuare nella graduatoria sulla base del calcolo dell’indicatore ISBAR/C basato sul provvedimento illegittimo che qui si impugna, comporterebbe il rischio per la ricorrente di non vedersi assegnato alcun alloggio, in quanto assegnato a una persona che, a seguito del più favorevole posizionamento, andrebbe a precederla, o comunque di veder ulteriormente ritardato il momento dell’assegnazione dello stesso. La necessità urgente di ottenere un’abitazione idonea, nell’immediato e nel prossimo futuro, è incontestabile considerata anche l’età della Sig.ra Baldo e il suo stato di indigenza e il rischio che un punteggio calcolato senza tenere conto dei due indicatori, ritenuti insussistenti dal Comune resistente, possa pregiudicare ingiustamente tale diritto ed aspettativa.

La ricorrente, che vive con una modestissima pensione di circa 650,00 € mensili), ha ricevuto temporanea ospitalità dai sig.ri Maligalig Ellenoa (nata il 13.04.1972 in Alaminos - Filippine), Maligalig Angeles (nato il 24.11.1969 in San-to Tomas - Filippine), Maligalig John Mark Steven (nato il 31.01.2007 in Milano), nell’appartamento sito in Milano, alla Via Biraghi n. 14.

Ecco che, nel tempo necessario per giungere alla decisione di merito, l’odierna ricorrente – che non ha altri familiari e/o amici in Italia che potrebbero

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

eventualmente ospitarla – potrebbe da un giorno all'altro trovarsi priva di alcuna abitazione ed essere così, drammaticamente, costretta a vivere per strada, non potendosi permettere, con la sola pensione percepita, il fitto di un altro appartamento.

Pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito provveda, in via cautelare, a sospendere l'effetto degli atti impugnati e contestualmente al reintegro dell'odierna ricorrente nella propria situazione giuridica soggettiva. Posta l'irreparabilità del danno che la ricorrente si troverebbe a patire in caso di omessa sospensione del provvedimento impugnato in misura tale da non poter attendere la fissazione della prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare (che, comunque, attese anche le restrizioni di cui alla nota crisi derivante dall'epidemia da CoVid-19 non pare possa essere fissata in tempi brevi), si chiede quindi che l'Ecc.mo Tribunale adito provveda ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

* * *

ORDINANZA COLLEGALE CONTENENTE L'ORDINE DI PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

Il ricorso veniva iscritto a ruolo e il T.A.R. Lombardia fissava la Camera di Consiglio del 3.03.2021 e all'esito adottava ordinanza collegiale PUBBLICATA IL 4.03.2021 con cui decideva di: – ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria ERP del Comune di Milano oggetto del contendere, in quanto l'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare (e del ricorso) potrebbe arrecare pregiudizio ai predetti soggetti, mutandone la posizione in graduatoria; – disporre che, stante l'alto numero di persone iscritte nella graduatoria, l'integrazione del contraddittorio sia effettuata mediante notifica per pubblici proclami; - autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione andrà effettuato il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio; – disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda entro cinque giorni alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito

Avv. Giuseppina Aurillo

Via F. P. Petronelli, n. 10 – 83100 Avellino (AV)

Tel e fax 0825.1880144 - cell. 320.4819435

Pec: giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

Intenet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Il T.A.R. ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei modi e termini suindicati e fissato per l'ulteriore trattazione la camera di consiglio del 30 giugno 2021.

* * *

Si chiede pertanto a Codesto Comune di Voler pubblicare il ricorso integrale sul sito internet del Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi ERP.

Pertanto, il presente atto, in conformità dell'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, contiene l'indicazione dell'Autorità adita, dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati ed il sunto del ricorso proposto.

Per esigenze di riservatezza, non vengono indicati i nominativi e dati dei controinteressati, i quali possono tuttavia prendere reale cognizione del ricorso dalle indicazioni tutte sopra riportate.

Avellino/Milano, 13.03.2021

avv. Giuseppina Aurillo